## Illegittima sospensione in autotutela di un'autorizzazione al taglio boschivo

T.A.R. Basilicata, Sez. I 27 giugno 2022, n. 499 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Viceconti (avv.ti De Costanzo, Leggio) c. Regione Basilicata (n.c.).

Agricoltura e foreste - Sospensione in autotutela di un'autorizzazione al taglio boschivo - Illegittimità.

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

## Premesso che:

- con il ricorso in esame, depositato in data 10/6/2022, è stato impugnato il provvedimento specificato in epigrafe con cui la Regione Basilicata ha disposto la sospensione, ex art. 21-quater della L. n. 241/1990, dell'efficacia della precedente determinazione regionale, n. 200723/14BF del 22/12/2021, con cui la ricorrente è stata autorizzata al taglio di superfici boschive insistenti su particelle di sua esclusiva proprietà (rivenienti dalla divisione di comunione ereditaria formalizzata con atto notarile del 7/5/2021);
- l'avversato provvedimento è così motivato: "in data 7 marzo 2022 al protocollo n° 33161 è stata acquisita una richiesta di revoca dell'autorizzazione n° 200723/14BF del 22.12.2021, da parte del signor Renato Vincenzo Chiarelli, che si dichiara possessore dagli anni '80 "uti dominus" delle particelle autorizzate, specificando che nel mese di novembre 2021 ha proposto atto di citazione giudiziaria presso il tribunale di Lagonegro, per usucapione, avente R.G.N. 1529/2021, la quale udienza è fissata il prossimo 19.04.2022. Oltre a tale azione il signor Chiarelli Renato Vincenzo riferisce di aver intrapreso azione di annullamento dell'atto pubblico n. 36266 del 7 maggio 2021, del notaio Roberto Chiari di Napoli. Da quanto suesposto è evidente che occorrerà attendere la sentenza giurisdizionale che vada a consolidare i diritti e le posizioni in capo al signor Chiarelli Renato Vincenzo e alla sig.ra Viceconti Maria Rosaria Olimpia";
- l'impugnazione è affidata alla deduzione di plurimi motivi di illegittimità afferenti, essenzialmente, alla violazione sotto più profili dell'art. 21-quater della L. n. 241/1990 (non recando, il provvedimento, l'indicazione del termine di durata della sospensione e non sussistendo i gravi motivi giustificanti tale determinazione), nonché la carenza di istruttoria e di motivazione; la ricorrente ha, inoltre, spiegato domanda risarcitoria volta al ristoro dei pregiudizi derivanti dall'impugnata determinazione;
- malgrado rituale intimazione, si è costituito in giudizio il solo controinteressato che, con memoria depositata in data 21/6/2022, ha argomentato l'infondatezza del gravame;

Considerato che, alla camera di consiglio del 22/6/2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione con avviso reso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la domanda di annullamento è fondata, in quanto:

- il provvedimento *sub iudice* non reca l'esatta indicazione del termine di durata della sospensione degli effetti dell'atto autorizzatorio già rilasciato (essendo, quest'ultima, genericamente parametrata alla conclusione, invero indefinita e indeterminabile, del giudizio civile avente ad oggetto la domanda di accertamento dell'usucapione proposta dal controinteressato); ciò integrando una chiara violazione del disposto di cui all'art. 21-*quater*, co. 2, secondo periodo, della L. n. 241/1990 (secondo cui "*Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze*"), previsione posta a presidio dell'avvertita esigenza di certezza della posizione giuridica del cittadino, al fine di scongiurare il rischio di un'illegittima sospensione *sine die* (cfr. *ex plurimis*, T.A.R. Campania, sez. IV, 20/7/2021, n. 5029; T.A.R. Lazio, sez. III, 6/8/2020, n. 9047; Consiglio di Stato, sez. III, 28/3/2019, n. 2075). D'altra parte, il suddetto orizzonte temporale risulta oggi rigidamente parametrato, nei suoi termini massimi, dal terzo periodo della citata disposizione, introdotto dalla novella recata dall'art. 6, co. 1, lett. c), della L. n. 124/2015, secondo cui "*la sospensione non può essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies*";
- sotto altro autonomo versante, le motivazioni addotte a fondamento dell'avversato provvedimento non si presentano rispondenti alla nozione di "gravi ragioni" enunciate nel richiamato paradigma normativo, atteso che il titolo di proprietà riscontrato in capo alla ricorrente (costituente il presupposto dell'autorizzazione la cui efficacia è stata sospesa) è allo stato debitamente suffragato sotto il profilo documentale (consta, in particolare, l'atto di acquisto delle aree boschive) e non può essere revocato in dubbio per effetto della mera pendenza di una lite inter privatos (nella quale è controverso l'acquisto ad usucapionem di dette aree da parte del controinteressato), trattandosi di circostanza di per sé non determinante in assenza di ulteriori elementi istruttori (di cui, in specie, non vi è evidenza) idonei a supportare la contestazione della dichiarata e comprovata situazione dominicale; ciò tenuto anche conto che, per costante giurisprudenza, i provvedimenti amministrativi sono adottati (in modo esplicito o implicito) con la clausola di salvezza



dei diritti dei terzi e, dunque, l'Amministrazione non è tenuta a svolgere complesse verifiche in ordine al regime proprietario dei beni, né a risolvere conflitti tra privati (i quali ben possono conseguire opportuna tutela mediante l'attivazione di rimedi civilistici, ivi inclusi quelli di natura risarcitoria);

Ritenuto, invece, che la domanda risarcitoria va respinta in quanto genericamente formulata e non supportata, sotto il profilo dell'enucleazione e della quantificazione dei danni asseritamente patiti, da alcun elemento probatorio;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso merita parziale accoglimento nei sensi dianzi indicati e, per l'effetto, va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, con liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi esposti in parte motiva.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, da quantificarsi nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

